REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Dott. Francesco Terrusi	Presidente
Dott. Andrea Zuliani	Consigliere
Dott. Alberto Pazzi	Consigliere
Dott. Giuseppe Dongiacomo	Consigliere
Dott. Roberto Amatore	Consigliere - Rel.

Oggetto

Concessione abusiva credito senza valutazione merito creditizio; nullità; risarcimento; art. 2035 c.c.

Ud. PU 20.10.2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1988-2025 r.g. proposto da:

[redacted] S.P.A., con sede legale in Roma, Via [redacted] C.F. [redacted] in persona del procuratore speciale dott. [redacted] quale procuratrice, giusta procura in data 29.2. 2024 per Notaio dott.ssa [redacted] di Roma, di [redacted] S.R.L., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [redacted] (C.F. [redacted]) con studio in [redacted] alla Via [redacted] e domicilio elettronico presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [redacted]

- **ricorrente** -

contro

- LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOC. [redacted] SRL., C.F. [redacted] (procedura aperta presso il Tribunale di Napoli, n. 37\2023),

Firmato Da: FRANCESCO TERRUSI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7b0bfba70709aab1 - Firmato Da: ROBERTO AMATORE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4a5d8b96c01d23f4

in persona del Curatore dott. [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] (C.F.: [redacted]) con indirizzo pec estratto di INI-PEC: [redacted]

- **controricorrente** -

avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato in data 27.12.2024, n. rep. 382\2024, assunto nel procedimento di impugnazione, ex artt. 206 e 207 D. Lgs. n. 14 del 2019, del decreto del Giudice delegato recante la dichiarazione di esecutività dello stato passivo della Liquidazione Giudiziale della soc. [redacted]

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2026 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Stanislao de Matteis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la ricorrente, l'Avv. [redacted] (per delega), che ha chiesto accogliersi il ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avv. [redacted], che ha chiesto respingersi l'avverso ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.In data 30.09.2020 [redacted] s.p.a. (dante causa, tramite [redacted] s.p.a., di [redacted] S.R.L.) concesse ed erogò alla società [redacted] S.r.l. (poi [redacted] SRL) un mutuo chirografario di originari € 800.000,00, assistito per l'80% dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ex l. n. 662/1996, nel quadro della normativa emergenziale del decreto cd. Liquidità. Il finanziamento non costituì nuova finanza se non per una porzione limitata (€ 175.000,00 circa), rappresentando per il resto la modalità di consolidamento di esposizioni pregresse (cinque linee di credito e un finanziamento a medio/lungo termine), con conseguente sostituzione di debiti chirografari con nuova debitoria assistita da garanzia statale.

Firmato Da: FRANCESCO TERRUSI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7b0bfba70709aab1 - Firmato Da: ROBERTO AMATORE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4a5d8b96c01d23f4

2.Aperta la liquidazione giudiziale della [redacted] SRL, [redacted] S.R.L. domandò l'ammissione al passivo, in via chirografaria, del credito da mutuo per € 802.433,24 (oltre € 282,64 da scoperto di conto corrente).

Il curatore propose il rigetto della domanda, rilevando l'esistenza di fatti potenzialmente costituenti reato (fra cui truffa aggravata, mendacio bancario, ricorso abusivo al credito ex art. 218 l.fall. e bancarotta semplice per aggravamento del dissesto ex art. 217, comma 1, n. 4, l.fall.) e, principalmente, la nullità integrale del finanziamento per contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume; in subordine, eccepì in compensazione il controcredito risarcitorio da abusiva concessione del credito.

Il giudice delegato, conformandosi al parere del Curatore, dichiarò esecutivo lo stato passivo rigettando la domanda di [redacted] S.R.L.

3. Proposta opposizione da [redacted] S.R.L. (limitatamente all'esclusione del credito da mutuo), il Tribunale di Napoli, con il decreto qui impugnato, l'ha rigettata. Nelle more, la domanda era stata ridotta ad € 164.891,14, essendo intervenuta la proficua escussione della garanzia pubblica con incasso di € 637.542,10.

3.1 Il Tribunale ha accertato, in punto di fatto, che: (i) l'impresa versava in stato di crisi - e già al 31.12.2019 in stato di decozione o comunque di difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 18, Reg. UE n. 651/2014 - avendo perso oltre la metà del capitale sociale e presentando, in ragione di un'esposizione tributaria di € 3.680.712,65 non annotata in bilancio, un patrimonio netto negativo per € 1.006.273,00, oltre a debiti verso il sistema bancario; (ii) tale stato era conoscibile dalla banca con l'ordinaria diligenza dell'accorto banchiere (art. 1176, comma 2, c.c.), segnatamente mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti tributari; (iii) il finanziamento fu stipulato «in ragione del solo affidamento prospettico sulla garanzia pubblica», quale strumento di rassicurazione per la Banca, così azzerando il rischio d'impresa di quest'ultima e traslando sullo Stato la successiva insolvenza. Su tali premesse fattuali, il Tribunale ha dichiarato «affetto da nullità il contratto di finanziamento … per illiceità della causa (artt. 1343 e 1418, comma 2, c.c.)», per contrarietà a norme imperative (art. 1, comma 2, lett. b, decreto

Firmato Da: FRANCESCO TERRUSI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7b0bfba70709aab1 - Firmato Da: ROBERTO AMATORE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4a5d8b96c01d23f4

Liquidità), all'ordine pubblico e al buon costume, nonché per violazione dell'art. 5 t.u.b. e degli artt. 2, 41, comma 2, e 47 Cost. (cfr. pag. 9 del decreto impugnato); ha dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.

4. La sentenza, pubblicata il 27.12.2024, è stata impugnata da [redacted] S.P.A., quale procuratrice di [redacted] S.R.L., con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOC. [redacted] SRL ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.L'unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1343 e 1418 c.c., dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto Liquidità, dell'art. 5 t.u.b. e degli artt. 2, 41, comma 2, e 47 Cost. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). La ricorrente non contesta gli accertamenti di fatto sopra richiamati, ma sostiene: a) che la norma sul divieto di accesso al beneficio attiene alle garanzie prestate e non al finanziamento in sé, sicché l'eventuale invalidità della garanzia non potrebbe estendersi al mutuo; b) che le regole di vigilanza prudenziale e di sana e prudente gestione integrano norme di comportamento, la cui violazione può generare responsabilità civile ma non invalidità negoziale; c) che l'unico accertamento compiuto è l'abusiva concessione del credito a titolo di colpa per negligenza, insufficiente a fondare la nullità. Richiama Cass., Sez. U., n. 26725/2007 e n. 8472/2022, nonché Cass. n. 29840/2023.

1.1 Il ricorso è fondato.

1.1.1 La questione sottesa all'esame del primo motivo è stata di recente affrontata da questa Sezione con tre pronunce coeve (14 aprile 2026, dep. 11 giugno 2026, nn. 19262, 19276 e 19302).

1.1.2 E' stata invero riaffermato che (cfr. Cass. n. 19276/2026, in continuità con Cass., Sez. U., n. 26724/2007 e Sez. Un. n. 8472/2022; Cass. n. 24725/2021, n. 29840/2023, n. 7134/2026) la violazione della regola di condotta e di sana e prudente gestione (art. 5 t.u.b.), pur imperativa, si esaurisce nel piano funzionale del rapporto e produce conseguenze di ordine

Firmato Da: FRANCESCO TERRUSI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7b0bfba70709aab1 - Firmato Da: ROBERTO AMATORE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4a5d8b96c01d23f4

risarcitorio, non incidendo sulla validità genetica del contratto. In realtà, l'abusiva concessione del credito non rappresenta, di per sé, causa di nullità né per illiceità della causa (art. 1418, comma 1, c.c.) né per motivo illecito (art. 1345 c.c.).

La censura qui in esame pone la tematica delle conseguenze giuridiche della abusiva concessione di credito che aveva visto contrapposti, in realtà, due orientamenti.

Secondo un primo e più tradizionale indirizzo, la concessione abusiva di credito produce soltanto conseguenze di natura risarcitoria. Secondo altro orientamento la concessione abusiva di credito può determinare anche conseguenze di natura demolitoria come la nullità del contratto di credito.

Quest'ultima posizione, tuttavia, presuppone affinché l'abusiva erogazione del credito possa avere ricadute sull'atto negoziale (solitamente un contratto di mutuo o finanziamento) o che la condotta serbata dall'ente finanziatore integri un illecito penale (come nella ipotesi frequente del delitto di bancarotta ex art 217 n. 4 e 218 l.fall) o, in mancanza di reato, che vi sia l'intento funzionale predatorio del finanziatore idoneo a violare le regole del buon costume e dell'ordine pubblico e a giustificare l'applicazione dell'art. 2935 c.c. (cfr. Cass. 16706/2020, 4376/2024).

Sul punto è da riaffermare, in termini generali e come punto di approdo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, quanto statuito nell'arresto già sopra ricordato e rappresentato da Cass., Ordinanza n. 19276 del 11/06/2026, secondo cui "In tema di insinuazione al passivo di un credito della banca derivante da un contratto di mutuo chirografario, qualora il contratto di finanziamento sia stato stipulato in violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria, l'effetto che ne consegue è quello di una eventuale responsabilità risarcitoria dell'istituto di credito per avere aggravato il dissesto del soggetto finanziato a causa di una abusiva concessione di credito, ma non quello della nullità del contratto stipulato tra la banca e il soggetto insolvente, salvo l'accertamento incidentale di una condotta delittuosa prevista dalla legge, ai fini di quanto prevede l'art. 1418, comma 1, c.c.".

Firmato Da: FRANCESCO TERRUSI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7b0bfba70709aab1 - Firmato Da: ROBERTO AMATORE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4a5d8b96c01d23f4

Nel precedente da ultimo citato è stato invero già evidenziato che - esaminando la giurisprudenza di legittimità a partire dal noto arresto delle Sez. Un. n. 26724/2007 (lì in tema di intermediazione finanziaria) - la violazione di regole di semplice condotta può dar luogo a conseguenze di carattere risarcitorio. Se ne ricava che la violazione delle regole di correttezza e buona fede, per quanto di carattere imperativo, non necessariamente assurgono a nullità «testuale» (art. 1418, terzo comma, cod. civ.) o a nullità «virtuale» per contrarietà a norme imperative (art. 1418, primo comma, cod. civ.).

Così anche nella materia di concessione «abusiva» di credito (oltre che in quella di intermediazione finanziaria, sopra ricordata), la concessione di un finanziamento in violazione delle disposizioni di vigilanza e di «sana e prudente gestione dei soggetti vigilati» (art. 5 TUB), tale da trasmodare in abusiva o illecita concessione di credito in favore di una impresa in fase di insolvenza o crisi conclamata, innesca i profili risarcitori a tutela della massa dei creditori (così, già: Cass., n. 24725/2021, cit. supra).

Occorre ricordare che il contratto finanziario stipulato, in violazione delle regole di condotta di sana e prudente gestione bancaria, con un imprenditore insolvente impossibilitato all'adempimento è un contratto lesivo dei diritti dei creditori, che aggrava il dissesto ma che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità che qui si condivide, «in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, non è, di per sé, illecito" per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, "apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass. n. 23159 del 2014; Cass. n. 19196 del 2016; Cass. n. 15844 del 2022)» (così, Cass., n. 7134/2026).

1.1.3 Come sopra già accennato, fa eccezione a tale conclusione l'ipotesi del reato-contratto (Cass. n. 19302/2026, che conferma Cass. n. 3174/2026; v. altresì Cass. n. 26248/2024, n. 16706/2020, n. 4376/2024, tutte cit. supra), e cioè il caso in cui la concessione di credito ad impresa già palesemente insolvente e priva di concrete prospettive di risanamento, ove

Firmato Da: FRANCESCO TERRUSI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7b0bfba70709aab1 - Firmato Da: ROBERTO AMATORE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4a5d8b96c01d23f4

consapevolmente preordinata a ritardare l'emersione della crisi e a incrementare l'esposizione debitoria in danno della massa, integra il concorso del finanziatore, quale *extraneus* (art. 110 c.p.), nei delitti di bancarotta degli amministratori (artt. 217, comma 1, n. 4, e 218 l.fall., oggi artt. 323 e 325 CC.), sempre che sussista il nesso causale tra erogazione e aggravamento del dissesto.

In tale ipotesi la stipulazione, contrastando con norme penali imperative, «ridonda, sul piano negoziale, in un vizio di nullità» virtuale ex art. 1418, comma 1, c.c.; e l'erogazione, quale prestazione contraria al buon costume, comporta ex art. 2035 c.c. la *soluti retentio* e la totale irripetibilità del credito della banca, con conseguente esclusione dallo stato passivo. E ciò avviene allorquando si accerti l'esistenza di un comportamento predatorio del creditore (Cass., n. 16706/2020; Cass., n. 4376/2024), ovvero – in termini più ampi – ove si riscontri, come sopra accennato, la consumazione di un «reato-contratto», in cui la stipula del contratto è già di per sé in contrasto con specifiche norme penali (cfr. anche: Cass., n. 18016/2018; Cass., n. 21434/2023).

In quest'ultimo caso, il giudice del merito accerta incidentalmente, in sede di ammissione allo stato passivo, l'esistenza di un reato consumato da entrambe le parti del contratto bancario (Cass., n. 26248/2024; Cass., n. 7134/2026, cit.).

Più in particolare, il giudice accerta l'esistenza di un fatto delittuoso (es. bancarotta semplice ex artt. 217, primo comma, n. 4, e 224, n. 2 l. fall.), al quale, con il debitore, abbia concorso come *extraneus* un funzionario bancario nell'interesse della banca, il quale durante l'istruttoria per la concessione del finanziamento abbia agito con l'elemento soggettivo previsto dal reato, avuto riguardo all'aggravamento del dissesto (Cass., n. 26248/2024, *cit. supra*), sempre che vi sia nesso di causalità tra condotta (erogazione del finanziamento) ed evento (aggravamento del dissesto).

Come ben evidenziato nell'arresto più volte richiamato (Cass. n. 19276/2026), in quest'ultimo caso, la stipulazione del contratto bancario trascende la violazione delle regole di prudenza bancaria e impinge nella violazione di norme penali imperative «ridondante, sul piano negoziale, in un

Firmato Da: FRANCESCO TERRUSI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7b0bfba70709aab1 - Firmato Da: ROBERTO AMATORE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4a5d8b96c01d23f4

vizio di nullità» (così, espressamente in Cass., n. 26248/2024, cit.), virtuale a termini dell'art. 1418, primo comma, cod. civ.

In definitiva va confermato che se la conclusione del contratto si esaurisce nella violazione delle regole di prudente gestione bancaria, l'effetto è quello della responsabilità per avere aggravato il dissesto del soggetto finanziato, ma non quello della nullità del contratto stipulato tra la banca e il soggetto insolvente, salvo l'accertamento incidentale di una condotta delittuosa prevista dalla legge, ai fini di quanto prevede l'art. 1418, primo comma, cod. civ.

1.2 Ciò posto in termini generali e ricostruttivi, va osservato che il Tribunale, nel decreto impugnato, nel dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per abusiva concessione di credito, non si è attenuta ai principi di diritto sopra enunciati e dunque merita emenda. Invero, il Tribunale non ha neanche compiuto - se non un fugace cenno generico - alcun accertamento, da svolgersi necessariamente *incidenter tantum*, in merito alla sussistenza di eventuali fattispecie delittuose, ai sensi dell'art 217 n. 4 e 218 l.fall., con la conseguenza che non sono neanche rintracciabili - come invece assume il P.g. nella sua requisitoria scritta - ulteriori *rationes decidendi* non impugnate con l'odierno ricorso per cassazioni tali da legittimare la conservazione del provvedimento impugnato.

Ne discende la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio al Tribunale di Napoli per una nuova valutazione dell'odierna vicenda processuale alla luce dei principi di diritto sopra riaffermati.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2026

Il Consigliere estensore

Roberto Amatore

Il Presidente

Francesco Terrusi

Firmato Da: FRANCESCO TERRUSI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7b0bfba70709aab1 - Firmato Da: ROBERTO AMATORE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4a5d8b96c01d23f4